

Tribunale Reggio Emilia, ordinanza 26 aprile 2012, est. Fanticini.

**Trust – Azione revocatoria dell’atto di dotazione – Litisconsorzio necessario dei beneficiari – Sussistenza.**

*I beneficiari del trust, i quali vantano diritti nei confronti del trustee e sul trust-fund in maniera analoga a quanto accade per il coniuge del soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale, sono litisconsorti necessari nella causa di revocatoria dell’atto di dotazione del trust.*

Omissis

IL GIUDICE

– rilevato che con ordinanza di rimessione in istruttoria del 27/8/2011 (a seguito della sentenza n. 1337/2011 di questo Tribunale) era stato ordinato alle parti di effettuare “la chiamata in causa dei beneficiari del Trust Genesis (identificati nei creditori della Genesis S.a.s.: Unicredit Banca, Banca Agricola Mantovana, Enel, Carboni Albertino ed Erario) fissando termine alla parte più diligente sino al 30/11/2011”, – rilevato che nessuna delle parti ha provveduto alla chiamata, osserva quanto segue. Le conseguenze dell’omessa chiamata in causa sono disciplinate in maniera differente a seconda che si tratti di mancata integrazione del contraddittorio in una fattispecie di litisconsorzio necessario (l’art. 307 comma 3° c.p.c. prevede, in tal caso, l’estinzione del processo, sempreché sia stata sollevata la relativa eccezione<sup>1</sup>) o di inottemperanza all’ordine di citazione del terzo in un’ipotesi di chiamata iussu iudicis ai sensi dell’art. 107 c.p.c. (l’art. 270 comma 2° c.p.c. prevede, per questo caso, la cancellazione della causa dal ruolo). È pertanto necessario qualificare l’ordine contenuto nella menzionata ordinanza del 27/8/2011, anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza n. 1337/2011. Nella citata decisione questo Giudice non ha fornito una qualificazione della

fattispecie, limitandosi a citare le diverse opinioni dottrinali secondo cui sarebbero litisconsorti nella revocatoria solo i beneficiari con fixed interest (ravvisandosi rispetto agli altri un litisconsorzio soltanto facoltativo) o, al contrario, tutti i beneficiari, indipendentemente dalla loro natura, per ragioni di diritto sostanziale: ora, invece, occorre sciogliere il dubbio chiarendo se l’ordinanza del 27/8/2011 conteneva un ordine ex art. 102 c.p.c. oppure ex art. 107 c.p.c. e l’analisi non può prescindere da un riesame della struttura del trust e delle situazioni giuridiche soggettive attribuite ai beneficiari. La sentenza qualifica il Trust Genesis come un trust con beneficiari, i quali sono individuati dalla regola dettata dall’art. 3 dell’allegato A all’atto istitutivo: “Fino alla data di liquidazione, beneficiari potenziali sono i creditori. Alle ore 00:00 del giorno successivo alla data di liquidazione, i beneficiari potenziali assumono la posizione di beneficiari del trust ciascuno in misura corrispondente al suo credito nei confronti della società. ... Ad ogni fine ed effetto la perdita della posizione di creditore comporterà di diritto la perdita della posizione di beneficiario potenziale o di beneficiario. Il disponente è beneficiario finale dei beni in trust una volta soddisfatti beneficiario qualora non vi siano più beneficiari potenziali.”. Tuttavia, l’individuazione di soggetti ai quali sono attribuiti “diritti” o “aspettative” nei confronti del trustee<sup>2</sup> non è di per sé sufficiente a definire compiutamente la posizione beneficiaria: infatti, occorre distinguere tra coloro che hanno diritti o interessi provenienti da un trust, situazione che li legittima a pretenderne l’adempimento senza che sia lasciato alcun margine di discrezionalità al trustee, e quanti, invece, sono legittimi titolari di posizioni di favore all’interno del trust, subordinate però ad una scelta discrezionale da parte del trustee nei loro confronti<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Secondo l’art. 1 della Trusts (Jersey) Law, “beneficiary means a person entitled to benefit under a trust or in whose favour a discretion to distribute property held on trust may be exercised”.

<sup>3</sup> Un’autorevolissima dottrina di oltremarica spiega: “The first limb of the definition is intended to cover the person having an interest under a trust which entitles him to benefit without the necessity for any discretion to be exercised in his favour, ie a fixed interest. The second

<sup>1</sup> La presente causa è stata introdotta prima del 4/7/2009 e, ai sensi dell’art. 58 Legge 69/2009, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma processuale: perciò, l’estinzione deve essere eccepita dalla parte e non può essere rilevata d’ufficio.

Nel caso di specie, non pare che ai beneficiari del Trust Genesis possano riconoscersi dei fixed interest – cioè dei diritti definitivamente acquisiti tali da far ritenere che il diritto scaturente dal trust non solo è già parte del patrimonio del beneficiario (la beneficial ownership di common law), ma è anche un diritto sul quale il beneficiario ha già fatto affidamento: a questi, difatti, viene riconosciuto il diritto di ricevere dal trustee delle somme ma ciò dipende sia dall'ammontare del credito non soddisfatto dalla liquidazione della Genesis S.a.s. (l'integrale soddisfazione determinerebbe, ovviamente, la perdita della qualità di beneficiario), sia dalle attività liquidatorie del trustee e, perciò, dall'importo ricavato dall'alienazione dei beni in trust; dovendo poi il trustee pagare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum e, quindi, proporzionalmente ai crediti di ciascuno, è escluso che i beneficiari possano vantare un diritto certo, liquido ed esigibile nei confronti del trustee e, perciò, è esclusa la possibilità di qualificarli come beneficiari vested (e certamente non in possession).

A questo punto, spetta al Giudice una "scelta di campo": o abbracciare la dottrina che – non ravvisando un litisconsorzio necessario dei beneficiari privi di fixed interest – conduce a riconoscere al provvedimento del 27/8/2011 la qualità di ordinanza ex art. 107 c.p.c. (con conseguente cancellazione dal ruolo della causa); oppure, accogliere la diversa opinione che – prescindendo dalla natura della posizione beneficiaria – ritiene che tutti i beneficiari siano litisconsorti necessari nella revocatoria dell'atto di dotazione del trust – e, conseguentemente, attribuire all'ordinanza succitata la natura di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene preferibile questa seconda opzione ermeneutica, la quale – sotto il profilo processuale – dovrebbe portare all'applicazione dell'art. 307 comma 3° c.p.c. e all'estinzione del processo; la predetta estinzione, tuttavia, in questo caso non può essere

limb, on the other hand, covers the person who is a member of the class of discretionary objects, and who cannot call for any benefits as of right until a discretion has been exercised in his favour".

dichiarata per il difetto di eccezione delle parti, ferma restando l'esigenza di chiudere il processo di cognizione con una pronuncia in rito<sup>4</sup>.

Varie sono le ragioni che inducono a preferire la soluzione sopra individuata:

– in primo luogo, in questo senso pare orientata la giurisprudenza italiana sinora formatasi sulla revocatoria degli atti (di dotazione) di trust: in proposito si richiama l'ordinanza di Trib. Torino, Sez. Moncalieri, 2/4/2004, che – nel giudizio di revocatoria ordinaria promosso dai creditori del disponente – ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari;

– sotto altro profilo (e con maggior sforzo di approfondimento), si osserva che il problema dell'individuazione dei presupposti del litisconsorzio necessario va affrontato tenendo come "stella polare" quello che dovrebbe essere il criterio informatore della considerazione di qualsiasi istituto del diritto processuale civile, cioè l'assunzione di un concetto dei rapporti fra diritto sostanziale e processo civile tale che sia costantemente assicurata la posizione (per così dire) "servente" del processo civile nei confronti della tutela dei diritti sostanziali. Così – se si esaminano gli interessi sostanziali coinvolti nella revocatoria del trust – non si può non rilevare che i beneficiari vantano diritti nei confronti del trustee e sul trust-fund (anche se si tratta di diritti solo eventuali che richiedono la mediazione del trustee) in maniera analoga a quanto accade per il coniuge del soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale oggetto di revocatoria dato che anche nei confronti di quello (come beneficiario dell'atto) si spiegheranno gli effetti pregiudizievoli

<sup>4</sup> Secondo Cass. 10322/2004, "Qualora non sia stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio ... il processo va dichiarato estinto, sempreché sia stata formulata tempestivamente la relativa eccezione di parte prima di ogni altra difesa; in difetto di tale eccezione va emessa una pronuncia di rito ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio atteso che altrimenti una decisione di merito sarebbe "inutiliter data"; nello stesso senso, Cass. 12740/2001: "In caso di inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi diritto a seguito di una causa interruttiva del processo, il giudice della cognizione non può pronunciare sul merito della pretesa, ma deve dichiarare l'estinzione del processo, ove ritualmente eccepita o, in difetto, la improponibilità del giudizio".

dell'accoglimento della domanda; a riguardo si richiama il recente orientamento della Suprema Corte<sup>5</sup> che riconosce al coniuge predetto la qualità di litisconsorte necessario in quanto "interessato sostanziale" alla controversia ex art. 2901 c.c.;

– si reperiscono, inoltre, ulteriori argomentazioni nella giurisprudenza di legittimità che ha sinora escluso il litisconsorzio, nella causa di revocatoria, dei figli della coppia che ha costituito il fondo patrimoniale<sup>6</sup>; le medesime ra-

5 Cass. 15917/2006 e Cass. 21494/2011: "In ogni caso non può negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, ad interloquire"; e, soprattutto, Cass. 1242/2012: "L'ovvia considerazione che la revocatoria del fondo patrimoniale non può produrre effetti rispetto ai beni eventualmente conferiti dal coniuge non debitore non consente infatti di escludere che nei confronti di quest'ultimo l'accoglimento della domanda sia destinato ugualmente a produrre effetti pregiudizievoli. Anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 - 171 c.c., il cui venir meno per effetto dell'accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio".

6 Cass. 5402/2004: "I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 cod. civ.). E la circostanza che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo. I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 cod. civ.). E la circostanza che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non

gioni esposte nelle citate pronunce comportano, ragionando a contrario, la necessaria chiamata in causa dei beneficiari di un trust, istituito in favore di soggetti determinati o determinabili (vested in interest), per i quali non è meramente eventuale l'attribuzione dei beni in trust, dei quali sono beneficial owners (cioè i soggetti a beneficio dei quali il fondo deve essere impiegato dal trustee); – da ultimo, appare fondata la tesi che coglie l'esigenza (basata sul diritto di difesa costituzionalmente garantito) di una simmetria tra le opposte posizioni delle parti processuali: difatti, dal lato attivo, anche al creditore titolare di un credito condizionato (Cass. 2400/1990) o meramente eventuale (Cass. 5863/1998) – e, quindi, privo di un diritto soggettivo certo, liquido ed esigibile nei confronti del debitore disponente – è riconosciuta la possibilità di esperire l'azione revocatoria ordinaria; dal lato passivo, deve giocoforza ravvisarsi la necessità di coinvolgere nel processo i beneficiari contingent – i quali vantano sui beni in trust un'aspettativa tutelata (situazione giuridica protetta dall'ordinamento) e godono di veri e propri di-

può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo."

Cass. 18065/2004: "La costituzione del fondo patrimoniale determina, infatti, soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di disponibilità (Cass. 29 novembre 2000, n. 15297; nonché, in relazione al patrimonio familiare, istituto analogo quanto alla funzione, Cass. 31 maggio 1988, n. 3703). Né diverse conclusioni possono trarsi, nel caso in cui vi siano figli minori e quindi il fondo patrimoniale prosegua sino alla loro maggiore età pur quando si sia verificata una causa di cessazione del fondo, dalla prevista possibilità di una attribuzione diretta, in proprietà o in godimento, di una quota dei beni ai figli minori. Si tratta, infatti, di un provvedimento espropriativo a carico dei genitori, a carattere discrezionale e giustificato solo dal concreto pericolo che i beni vengano dissipati o distolti dalla loro destinazione, senza che sia possibile configurare prima della sua emissione una posizione di diritto in capo ai figli minori."

ritti nei confronti del trustee – al fine di consentire loro di resistere alla domanda.

Concludendo, per le suesposte considerazioni, si deve dichiarare l'improseguibilità del processo. La limitatissima attività difensiva svolta successivamente alla sentenza parziale del 27/8/2011 (che aveva già provveduto sulle spese sostenute sino ad allora) giustifica la compensazione integrale dei costi del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE

definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara l'improseguibilità del processo;
- compensa interamente le spese di lite.
- 

Il Giudice Dott. Giovanni Fanticini

IL CASO.it